

Bruxelles, 14 dicembre 2011

Illustrissimo Signor Ministro,

Le scriviamo per portare alla Sua attenzione la questione delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo.

A seguito della recente approvazione della Legge Comunitaria da parte del Parlamento Italiano, che consente l'uscita dalla procedura di messa in mora eliminando il richiamo alla legge 4 dicembre 1993, n. 494, siamo a rappresentarLe la necessità di riaprire immediatamente un tavolo di negoziato con la Commissione Europea.

Tale negoziato, a nostro avviso, dovrebbe partire da un'attenta valutazione sulla possibilità di escludere le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo dal campo di applicazione della Direttiva Servizi.

Tale esclusione sarebbe a nostro avviso conforme alle previsioni della Direttiva stessa per le seguenti ragioni:

- 1) si tratta di "concessioni di beni pubblici" e non di "concessioni di servizi", come riconosciuto a livello nazionale dalla Corte dei Conti e a livello UE dalla Corte di Giustizia;
- 2) il principio della libertà di stabilimento non consentirebbe all'operatore italiano, che dovesse vincere una gara sul territorio di un altro Paese membro, di spostare le stesse strutture degli stabilimenti balneari nei luoghi dove risultasse vincitore, in quanto dovrebbe spostare immobili che sono vincolati al contesto;
- 3) il Consiglio Europeo prevede che la diversa organizzazione territoriale degli Stati membri giustifichi una "deroga espressa ai principi dell'evidenza pubblica", oltre a prevedere per motivi di opportunità l'assegnazione diretta senza gara.

A ciò si aggiunga che ammontano a svariate migliaia i chilometri di demanio marittimo ancora disponibile per l'assegnazione in concessione a nuovi operatori.

Con l'esclusione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative dalla Direttiva Servizi si garantirebbe dunque un futuro a migliaia di aziende che potrebbero tornare ad investire nella qualità dell'offerta turistica e nella cura del territorio.

Qualora la Commissione Europea dovesse risultare del tutto irremovibile sull'ipotesi di esclusione, invitiamo il Governo a valutare, in cooperazione con le autorità competenti, l'introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati agli operatori turistici dall'introduzione di una nuova legislazione che comporta la perdita dei diritti acquisiti e causa perdite correlate a investimenti non ammortizzati destinati a rinnovare o adeguare le strutture nel rispetto della legislazione precedentemente in vigore.

Riteniamo, infatti, che in caso di ineluttabilità della procedura ad evidenza pubblica, tali misure siano indispensabili al fine di salvaguardare gli investimenti degli operatori e migliorare la qualità del servizio alla clientela. In tal senso queste previsioni dovrebbero a nostro avviso essere contenute nello schema di decreto concordato con la Conferenza Stato-Regioni.

Questo principio è stato inoltre sancito dal Parlamento Europeo con l'approvazione della relazione "Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo" che all'art. 56 si esprime chiaramente in tal senso.

L'articolo in questione è stato già sottoposto al Commissario Barnier e può rappresentare una sponda importante in fase di trattativa.

In conclusione, signor Ministro, riteniamo che si debba fare tutto quanto possibile per preservare la specificità di questo nostro settore che non ha eguali in Europa e che rappresenta il vero valore aggiunto del nostro turismo marittimo.

Ci ritenga a disposizione per qualsiasi attività a supporto possa rendersi necessaria.

In attesa di un Suo riscontro, porgiamo distinti saluti.

On. Carlo Fidanza



On. Debora Serracchiani



Ill.mo Signor Ministro
Dr. Enzo Moavero Milanese
Ministro per le Politiche Europee
Piazza Nicosia n. 20
00186 Roma, Italia

MICHEL BARNIER

Membre de la Commission européenne

30.11.2011

Brussels,
FA/vg D(11) – A(11)1341528 D(11)1341528

Dear Mr Fidanza,

Thank you for your e-mail of 10 October 2011 concerning beach tourism and the report on tourism strategy recently adopted by the European Parliament. You drew my attention to its paragraph 56, and you mention potential negative effects that a full implementation of Directive 2006/123/EC (the 'Services Directive') could have in your view on beach operators that are small and medium enterprises (SMEs), especially in Italy.

One of the main objectives of the Services Directive is to facilitate the exercise of economic activities for SMEs, as the Commission indicated, inter alia, in its communication of 25 June 2008 (known as the 'Small Business Act' for Europe), which mentions the Services Directive as a key action for the European SMEs policy. Indeed, the Commission considers that the application of the Services Directive will be beneficial to the growth of SMEs.

In order to ensure that economic operators and in particular SMEs have access to activities for which there are only limited resources or technical capacity available Article 12 of the Services Directive requires competent authorities that grant authorisations limited in their number because of the scarcity of available resources or technical capacity — as it appears to be the case of the 'beach concessions' referred to by the Honourable Member — to apply a selection procedure that guarantees the transparency and the equal treatment of potential candidates. Pursuant to the same provision, these authorisations may not be open to automatic renewal nor confer any advantage on the provider whose concession has just expired or on any person having any particular link with that provider.

Mr Carlo FIDANZA
Member of the European Parliament
European Parliament
Bât. Altiero Spinelli
09E169
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel

Particularly relevant to the situation of Italian beach operators is Article 12(3). It clarifies that Member States can take account of a wide range of criteria when they establish the rules to be applied by competent authorities in the context of the selection procedure. Such criteria may include reasons such as the protection of the environment and the preservation of cultural heritage, provided that these criteria are applied in conformity with the general principles of non-discrimination, necessity and proportionality.

In particular, the Services Directive does not exclude adequate compensatory measures for the investments previously undertaken by the operators, provided the same principles are respected. Similarly, the length of the new authorisations can be set on a case by case basis by the national competent authorities, depending on the peculiarities of the sector and all other relevant circumstances. This duration should be fixed in order to enable the provider to recoup the cost of investment and to make a fair return on the capital invested.

Yours sincerely, *Michel Barnier*



Michel BARNIER

Caro Mister Fidanza,

grazie per la mail del 10 ottobre 2011 concernente il turismo della spiaggia e la risoluzione recentemente approvata dal Parlamento Europeo con specifico riferimento al paragrafo 56 che ha rilevato qualche potenziale effetto negativo che la piena applicazione della Direttiva 2006/123/EC (la "Direttiva Servizi") potrebbe scatenare sugli operatori balneari che a suo parere sono piccole e medie imprese specialmente in Italia.

Uno degli obiettivi principali della Direttiva Servizi è di facilitare l'esercizio delle attività economiche per SMEs come ha indicato la Commissione interna nella comunicazione del 25 giugno 2008 (anche conosciuta come Small Business Act per l'Europa) che la individua come una vera e propria chiave per l'attuazione della politica europea a favore delle piccole e medie imprese. Pertanto la Commissione comunitaria considera che l'applicazione della Direttiva Servizi svolgerà un ruolo positivo per la crescita delle SMEs.

Per assicurare che gli operatori balneari ed in particolare le SMEs possano gestire la loro attività anche in presenza di risorse limitate e delle nuove norme tecniche dettate dall'art. 12 della Direttiva Servizi, è necessario che le competenti autorità limitino il numero delle autorizzazioni e - come appare nel caso delle concessioni balneari citato dal Honourable Member - attraverso una procedura di selezione che garantisca la trasparenza ed un trattamento equo nei confronti dei potenziali candidati. Pertanto, così come disposto dalla stessa previsione, queste autorizzazioni non possono essere rinnovate automaticamente né comportare alcun vantaggio al titolare della concessione scaduta o ad altri soggetti che hanno particolari legami con il titolare medesimo.

Particolarmente rilevante sulla questione delle concessioni balneari è l'art. 12 (3) che chiarisce come gli Stati Membri possono considerare una gamma ampia di criteri quando stabiliscono le regole che saranno applicate dalle autorità competenti nell'ambito della selezione. Tali criteri possono includere motivi come la protezione dell'ambiente la preservazione del patrimonio culturale a patto che la loro applicazione sia conforme ai principi generali di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

In particolare la direttiva Servizi non esclude adeguate misure compensative per gli investimenti realizzati in precedenza dagli attuali operatori a patto che gli stessi principi vengano rispettati. Similmente la durata delle nuove autorizzazioni potranno essere stabilite dalle autorità competenti nazionali sulla base del caso per caso tenendo conto delle particolarità del settore e di tutte le altre circostanze rilevanti. La durata dovrebbe essere fissata per garantire ai titolari delle concessioni di recuperare il costo subito per la realizzazione degli interventi e per permettere un giusto reddito del capitale investito.